

TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.

**PIANO DI CHIAMATA ED AVVIAMENTO AL LAVORO PORTUALE
TEMPORANEO
NEL PORTO DI TARANTO**

1. Scopo

Lo scopo del presente Piano - suddiviso in due sezioni - è di disciplinare in dettaglio l'avviamento al lavoro, le modalità di chiamata, l'organizzazione del lavoro oltre che la formazione dei lavoratori iscritti negli elenchi tenuti dalla Taranto Port Workers Agency S.r.l.

SEZIONE I

2. Campo di applicazione

Il presente Piano deve essere osservato dalla Taranto Port Workers Agency S.r.l., di seguito indicata come **Agenzia**, da tutti gli ex lavoratori T.C.T. Srl iscritti negli elenchi formati e tenuti presso l'Agenzia che verranno richiesti come risorse umane da assumere dalle imprese utilizzatrici che operano nell'ambito del porto di Taranto, e di seguito indicati come lavoratori portuali temporanei, oltre che dalle stesse imprese utilizzatrici, qualunque sia il titolo abilitativo di autorizzazione o concessione posseduto, compresa la Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop. a r.l. autorizzata ai sensi dell'art. 17, L. 84/94.

3. Durata dell'Agenzia e del servizio previsto. Attività dell'Agenzia

L'erogazione del servizio di fornitura di lavoro portuale temporaneo è stata prevista *ex lege* per la durata di trentasei mesi, ovvero fino alla data del 31/12/2019.

1. Selezione degli iscritti negli elenchi;
2. Formazione degli iscritti negli elenchi da avviare alle imprese utilizzatrici;
3. Avviamento degli iscritti agli elenchi selezionati alle imprese utilizzatrici;
4. Gestione Amministrativa e contabile degli iscritti con la raccolta di tutta la documentazione utile all'avviamento.

L'attività dell'Agenzia è sottoposta a vigilanza e controllo, ai sensi della Legge 84/94, nonché ai sensi del T.U. 175/2016 così come modificato dal D.lgs. 100/2017, da parte dell'AdSP del Mar Ionio che si riserva la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dell'attività svolta.

4. Esigenze di Lavoro Temporaneo

Ai sensi della disciplina vigente, nonché in applicazione di principi enunciati in materia dalla legge 84/94, le esigenze che giustificano il ricorso al lavoro temporaneo sono generalmente connesse:

- alle punte di intensa attività conseguenti a flussi di traffico cui non può farsi fronte con l'assetto organizzativo ordinario definito nel piano di impresa delle società operanti in ambito portuale e alle previsioni di sviluppo;
- alle esigenze connesse all'impiego di maestranze con professionalità specializzata o specialistica, nei casi di esigenze dovute a mancanza di personale diretto e/o necessità di impiego temporaneo di professionalità qualificate per lo svolgimento delle operazioni portuali ed industriali;

Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni e degli impegni assunti dalle imprese nei programmi operativi circa la dotazione di personale alle dirette dipendenze, l'Autorità verifica per ogni singola impresa, il rapporto numerico tra i lavoratori diretti dell'impresa utilizzatrice ed i lavoratori temporanei.

5. Riferimenti Normativi ed amministrativi che hanno condotto alla istituzione dell'Agenzia presupposto di predisposizione di tale Piano di Avviamento e di chiamata del personale iscritto negli elenchi tenuti dalla stessa

- Legge 28 gennaio 1994, n.84;
- CCNL porti vigente, quale minimo inderogabile;
- Verbale di accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Puglia e l'Autorità Portuale di Taranto sottoscritto in data 27/07/2016 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali;
- Intesa Istituzionale tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia sottoscritta in data 27/07/2016;
- Art. 4. D.L. 29/12/2016, n. 243 poi convertito, con modificazioni, in Legge n. 18 del 27/02/2017;
- Nota prot. n. 16659 del 09/06/2017 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, compiuta la prescritta istruttoria, ha trasmesso formale intesa come previsto dal precitato art. 4 comma 1 del decreto legge n. 243 del 2016 convertito in legge n. 18 del 2017;
- la delibera del Comitato di gestione n. 10/2017 del 19/06/2017 con la quale il Comitato ha assunto la decisione di procedere alla costituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per la durata di anni tre.

6. Procedura

6.1 Selezione del Personale

6.1.1 Fabbisogno delle Imprese richiedenti e future utilizzatrici del lavoratore temporaneo portuale.

L'Agenzia recepisce e analizza il fabbisogno delle imprese richiedenti lavoratori temporanei portuali al fine di elaborare il piano di avviamento sulla base di:

- fabbisogno di risorse comunicate dalle imprese richiedenti;
- complesso di risorse umane iscritte negli elenchi

6.2 Individuazione e valutazione lavoratori

Le richieste di lavoratori portuali temporanei sono numeriche o anche nominative, nell'ipotesi di assunzioni temporanee e/o intermittenziali da parte di aziende che richiedessero le stesse risorse all'uopo formate, che abbiano manifestato particolari attitudini professionali relative alle attività dell'impresa utilizzatrice e sono comunicate all'Agenzia, in forma scritta, a mezzo pec mail all'indirizzo taworkersagency@pec.it, dalle imprese utilizzatrici che indicano, oltre al numero dei

lavoratori richiesti, se la richiesta è a turni o ad orario contrattuale ordinario, alle mansioni, al luogo di lavoro, all'orario e al trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative, anche le caratteristiche necessarie alla copertura del ruolo (titolo di studio, competenze tecniche, esperienze professionali precedenti, eventuali percorsi formativi specifici per l'espletamento della prestazione etc.), le attività da svolgere e le relative responsabilità, eventuali altri requisiti specifici, come anche la richiesta di categorie protette oltre che l'arco temporale presunto in cui l'impresa utilizzatrice intenderà utilizzare il personale richiesto.

L'Agenzia al ricevimento della richiesta, verifica la compatibilità della stessa nei suoi contenuti specie con riferimento alle caratteristiche necessarie alla copertura del ruolo (titolo di studio, competenze tecniche, esperienze professionali precedenti, eventuali percorsi formativi specifici per l'espletamento della prestazione etc.), con gli elenchi tenuti e procede alla selezione per l'individuazione della risorsa umana possibile da avviare presso la impresa richiedente.

La selezione verrà eseguita seguendo pedissequamente le indicazioni fornite dell'impresa utilizzatrice.

Una lista di lavoratori rispondenti ai requisiti previsti, verrà proposta all'impresa utilizzatrice su cui verrà effettuata la scelta per la successiva assunzione. L'agenzia non avrà alcun potere decisionale nel processo di scelta dell'utilizzatore.

6.3 Processo di Assunzione e Indennità di Mancato Avviamento

E' cura dell'Agenzia convocare il lavoratore selezionato per definire la proposta di assunzione in termini contrattuali e retributivi con l'applicazione, come minimo inderogabile, del CCNL unico lavoratori dei porti, così come da tabella stipendiale di categoria, considerando i livelli 2, 3, 4, 5, 6, e aggiungendo a carico della impresa utilizzatrice quanto di competenza, per tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR, oltre al la maggiorazione per lavoro straordinario, diurno, notturno e per lavoro prestato o da prestarsi durante le festività, scatti di anzianità ricostruiti a 5, ferie e ex festività.

Resta valida l'applicazione al CCNL dell'integrativo per il secondo livello.

In applicazione dei principi di cui alla legge 84/94 s.m.i. ed in particolare di quelli enucleati all'art. 17 comma 13 ultimo inciso "detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani (Assoport)"

Retribuzioni Giornaliere per livello contrattuale di inquadramento da integrare con le superiori voci di cui al

CCNL porti, quale minimo inderogabile:

- Livello 2 € 73,23;
- Livello 3 € 69,58;
- Livello 4 € 65,38;
- Livello 5 € 61,71;
- Livello 6 € 58,87.

Tali retribuzioni seguiranno gli incrementi previsti dal CCNL di riferimento.

Al lavoratore temporaneo portuale, per le giornate di disponibilità e di mancato avviamento, spetterà una indennità di mancato avviamento erogata direttamente dall'Inps sulla scorta degli

elenchi trasmessi su base mensile dall'Agenzia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che provvederà a verificarli e rimetterli all'istituto previdenziale per la successiva erogazione diretta al lavoratore.

Saranno previste anche chiamate a giornata: a tal proposito, verrà applicata, come compenso, per la chiamata a giornata, una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione mensile prevista per l'inquadramento contrattuale presso l'impresa utilizzatrice comprensiva di tutte le voci contrattuali e degli incrementi previsti dal CCNL porti, quale minimo inderogabile. Il turno deve seguire gli orari convenzionali dei terminalisti e/o datori di lavoro autorizzati

Sono a carico dell'impresa utilizzatrice tutti gli oneri contrattuali di cui al vigente CCNL porti, quale minimo inderogabile, ivi compresi quelli previdenziali Inps ed assistenziali Inail.

Le imprese utilizzatrici dovranno effettuare le loro richieste di personale con un termine non inferiore ai 2 giorni lavorativi rispetto alla data di utilizzazione dei lavoratori per consentire all'Agenzia l'espletamento delle superiori procedure, salvo le ipotesi per le quali l'Agenzia deve avviare uno specifico percorso formativo per la riconversione dei lavoratori iscritti negli elenchi per le quali l'impresa utilizzatrice dovrà procedere alla formalizzazione in tempo utile di una richiesta comprensiva anche della indicazione della formazione specifica richiesta, delle ore minime previste per la formazione del lavoratore per la mansione cui sarà adibito, della presunta data di avvio della utilizzazione dei lavoratori formati.

L'Agenzia deve garantire la fornitura di lavoro portuale temporaneo 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, e comunque, seguire le procedure previste negli accordi di riferimento dei terminalisti e/o aziende rispetto gli orari convenzionali.

Se la persona selezionata accetta l'offerta formulata, salvo giustificato motivo, si procede con la comunicazione del nominativo del lavoratore all'impresa utilizzatrice; diversamente, se l'offerta non viene accettata per sussistenza di un comprovato e giustificato motivo soggettivo, si procede ad un nuovo iter di selezione.

Tutte le valutazioni effettuate durante l'iter di selezione vengono documentate e sottoscritte dall'Amministratore Unico che le esegue ed appositamente archiviate presso l'Agenzia.

Il processo si conclude con l'avviamento del lavoratore e con lo svolgimento dei conseguenti adempimenti amministrativi.

Qualora il lavoratore temporaneo già avviato si renda indisponibile, sussistendo al riguardo una comprovata causa di giustificazione od altre esigenze improcrastinabili, l'Agenzia provvederà alla sua sostituzione.

L'impresa utilizzatrice, invece, potrà chiedere la sostituzione del lavoratore portuale temporaneo nei seguenti casi:

- manifesta incapacità in relazione alle mansioni da svolgere da comprovare;
- inosservanza delle norme di legge e di regolamento relative alla sicurezza del lavoro e delle disposizioni contenute nei documenti di sicurezza di cui all'art.28 del D.Lgs 81/2008 e dell'art. 4 del D.Lgs 272/99;
- inosservanza delle indicazioni dettate dall'impresa utilizzatrice o dall'Agenzia relative al lavoro da svolgere;
- inosservanza dell'orario di lavoro, salvo giustificati impedimenti.

La richiesta di sostituzione del lavoratore portuale temporaneo deve essere trasmessa all'Agenzia e per conoscenza all'Autorità di Sistema Portuale che ha la facoltà di richiedere rapporti dettagliati agli interessati e di svolgere appositi accertamenti.

L'Agenzia, accertata la fondatezza della richiesta di sostituzione, provvederà a sostituire il lavoratore.

Le richieste sono soddisfatte alla luce dei principi di trasparenza e imparzialità.

I lavoratori portuali temporanei avviati svolgeranno la loro attività lavorativa sotto la direzione ed il controllo dell'impresa utilizzatrice.

La fornitura di lavoro temporaneo è vietata nei seguenti casi:

- per le mansioni il cui svolgimento può presentare pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di terzi;
- per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per i lavori particolarmente pericolosi individuati D.M. 31 maggio 1999;
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- a favore di imprese utilizzatrici che non dimostrino all'Autorità di Sistema Portuale di avere effettuato la valutazione di rischi ai sensi dell'art.28 del D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- in tutte le altre ipotesi previste dalla disciplina vigente.

7. Contratto di fornitura lavoro portuale temporaneo

Tra l'Agenzia e l'impresa utilizzatrice si stipula un contratto per iscritto avente ad oggetto la fornitura di lavoro temporaneo; esso deve indicare:

- il numero dei lavoratori portuali temporanei richiesti e se la richiesta è in base agli orari convenzionali;
- le mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori;
- il luogo di svolgimento del lavoro temporaneo;
- la data, l'inizio e termine del contratto.

Tra l'impresa utilizzatrice ed il lavoratore avviato verrà stipulato un contratto di lavoro per come previsto dal CCNL porti, quale minimo inderogabile, e dal successivo art. 9 prima alinea.

8. Doveri e diritti del lavoratore portuale temporaneo

Il lavoratore portuale temporaneo deve svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite da l'impresa utilizzatrice e quindi ha gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti della stessa impresa presso la quale è avviato in relazione all'organizzazione del lavoro, agli orari, alle disposizioni di servizio, alle mansioni affidate nell'ambito della qualifica assegnata ed, a parità di mansioni e di inquadramento, ha diritto alla medesima retribuzione prevista per i lavoratori della impresa utilizzatrice, comprensiva degli oneri del CIA interno.

9. Obblighi delle imprese utilizzatrici

Le imprese utilizzatrici devono:

- assumere il lavoratore portuale temporaneo;

- impiegare il lavoratore secondo le mansioni previste dal CCNL di riferimento e dagli eventuali accordi integrativi;
- rispettare il CCNL unico dei lavoratori dei porti con tutte le sue normative, quale minimo inderogabile;
- rispettare le normative in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi dei D.Lgs 81/2008 e 272/1999;
- corrispondere il compenso stipendiale e versare gli oneri contributivi Inps e assicurativi Inail;
- far pervenire all’Agenzia la richiesta di lavoro/ contratto di fornitura per iscritto secondo quanto indicato nel presente Piano di chiamata e avviamento al lavoro. Dovranno essere comunicate per iscritto le richieste di variazione o disdetta entro il più breve tempo possibile per permettere l'avviamento nuovo in tempo utile.
- il richiedente sarà responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni contenute nella richiesta

Il lavoratore portuale temporaneo non risponde, in via patrimoniale, dei danni arrecati all'impresa utilizzatrice e ai dipendenti della stessa, salvo dolo o colpa grave.

Inoltre secondo quanto previsto dal CCNL porti, quale minimo inderogabile, applicare l'art.32 (Doveri del Lavoratore) “Se il lavoratore ha agito dietro un ordine, che era obbligato ad eseguire, è esente da responsabilità, ferma restando la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine”

10. Obblighi dell'Agenzia

L'Agenzia deve:

- in via esclusiva, svolgere attività diretta alla fornitura di lavoro temporaneo a favore delle imprese operanti nell'ambito portuale di Taranto; nessuna altra attività può essere esercitata;
- assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese che le richiedono ed osservare nei confronti delle stesse parità di trattamento;
- provvedere alla formazione professionale dei lavoratori funzionale alla loro riconversione;
- ottemperare a tutte le richieste dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio finalizzati a rilevamenti statistici e a particolari studi economici e di ricerche di mercato, nonché fornire i dati e le notizie riguardanti l'organizzazione tecnico-amministrativa della stessa Agenzia, la consistenza e le qualifiche degli iscritti avviati;
- presentare all'AdSP del Mar Ionio, entro il mese successivo a quello di riferimento, un prospetto mensile riepilogativo contenente i seguenti dati:
 - numero degli iscritti distinti per qualifica professionale;
 - giornate di effettivo avviamento al lavoro per ogni iscritto;
 - riepilogo prestazioni erogate alle imprese utilizzatrici;

Sezione II

11. Formazione professionale, aggiornamento e riconversione dei lavoratori temporanei portuali.

11.1 Definizione del piano di formazione

L'Agenzia è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di prestazioni di lavoro delle imprese con offerta di personale adeguatamente qualificato ed idoneo rispetto alla domanda ed agli standard di qualità professionali necessari anche attraverso la riconversione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi.

L'Agenzia, in coerenza del budget disponibile inserito in bilancio ed alle risorse che dovrà reperire presso la Regione Puglia che, ai sensi dell'art. 4 D.L. 243/16 convertito in L. 18/17, deve cofinanziare i piani di formazione, nel rispetto dello schema e dei criteri di selezione di cui alla individuazione del personale da avviare, deve intraprendere percorsi formativi in relazione alle esigenze evidenziate dalle imprese richiedenti ed alle nuove attività che si svilupperanno in ambito portuale.

In caso di requisiti professionali non disponibili in capo ai lavoratori iscritti negli elenchi, l'Agenzia definisce la formazione da erogare, avvalendosi di collaboratori esterni, per trasmettere alle risorse umane coinvolte il know-how necessario per la effettuazione della prestazione, rilasciando la certificazione dei profili formativi acquisiti.

Il piano di formazione definito per ogni intervento previsto deve contenere:

1. il numero delle risorse coinvolte nel piano di formazione;
2. i contenuti delle attività di formazione da erogare;
3. il periodo previsto per lo svolgimento dei corsi di formazione;
4. le modalità di erogazione;
5. il costo del corso.

L'archiviazione e la conservazione dei piani di formazione sono a cura dell'Agenzia.

11.2. Erogazione degli eventi formativi

L'Agenzia cura ed organizza tutti gli aspetti logistici relativi ai corsi, sia interni che esterni, gestendo eventuali variazioni di schedulazione rispetto al piano iniziale e dandone tempestiva comunicazione a tutti gli interessati. In particolare l'Agenzia di lavoro ha il compito di:

- trasmettere con i necessari anticipi le convocazioni ai partecipanti e curare la verifica delle presenze;
- curare la raccolta di eventuali test di valutazione dei partecipanti al fine del superamento del corso;
- mantenere copia degli attestati/certificati, ove previsti, relativi al superamento positivo del corso da parte dei partecipanti;
- archiviare la documentazione prodotta rendendola disponibile in caso di necessità.

L'impresa utilizzatrice che avrà bisogno di una particolare qualifica, previa intesa con l'Agenzia, potrà anche, a proprie spese, formare il lavoratore temporaneo portuale.

12. Archiviazione e Trasparenza

L'Agenzia di lavoro procede all'archiviazione riguardante la selezione, assunzione e formazione del personale. Al fine di assicurare la trasparenza dell'intero processo di selezione, l'Agenzia provvederà a mantenere la tracciabilità di tutti i nominativi dei candidati selezionati per le posizioni relative ad ogni singola assunzione autorizzata.

Il presente Piano in osservanza della legge sulla Trasparenza verrà reso pubblico sul sito dell'Agenzia.

Tutti i dati e documenti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.

13. Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Piano si rinvia alla vigente normativa in materia.

Il presente piano, in quanto strumento operativo da verificare in concreto ed in sede applicativa, sarà suscettibile di ulteriori modifiche che si renderanno eventualmente necessarie in relazione alla sua applicazione, alla operatività portuale ed alle esigenze di dare tempestive risposte alle auspiccate chiamate da parte degli operatori portuali, a tutela del lavoro degli iscritti agli elenchi tenuti dalla Società.

L'AMMINISTRATORE UNICO
TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.r.L.
(Gianfranco Labate)